



INDICE:

- Inquadramento attività di intrattenimento svolte in pubblico esercizio

Inquadramento attività di intrattenimento svolte in pubblico esercizio

Il Ministero dell'Interno, i Vigili del Fuoco e la Prefettura di Brescia nell'ultimo periodo hanno trasmesso ai Comuni alcune note di richiamo relativamente al **tema della sicurezza dei pubblici esercizi e delle attività complementari di intrattenimento e di pubblico spettacolo**.

L'invito è quello di:

- **intensificare il controllo** sulle attività di intrattenimento al fine di tutelare la pubblica incolumità;
- **coinvolgere le commissioni provinciali e comunali di vigilanza** dei locali di pubblico spettacolo anche per eventuali verifiche volte a constatare la perdurante corrispondenza tra le condizioni che hanno portato al rilascio del titolo abilitativo e quelle di effettivo esercizio. In particolare, le verifiche dovranno riguardare le misure di prevenzione incendi, la gestione dell'esodo e dell'emergenza, la congruenza tra l'assetto strutturale dei locali, i materiali e le installazioni presenti, la capienza autorizzata e l'affollamento effettivo;
- **verificare le modalità di svolgimento delle attività complementari** di intrattenimento rispetto ai servizi di bar e ristoranti per appurare se assumano carattere prevalente e si configurino quali pubblici trattenimenti.

Tali verifiche relative sia ad aspetti amministrativi che tecnici **sono pienamente applicabili solo coinvolgendo altri Enti quali Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro, Uffici di Polizia delle Questure, organi di vigilanza locale, e altri**.

Relativamente ai pubblici esercizi il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, a titolo informativo, ricorda che **i bar e i ristoranti**, in via generale, **non sono disciplinati da una specifica regola tecnica di prevenzione incendi** e, pertanto, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e delle condizioni di esercizio in sicurezza è demandata alla **valutazione del rischio incendio**, da sviluppare in capo al datore di lavoro secondo i criteri stabiliti dal D.M. 3 settembre 2021, al fine di individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifici, nonché le misure precauzionali di esercizio.



INDICE:

- Inquadramento attività di intrattenimento svolte in pubblico esercizio

PAG. 2

Ribadisce inoltre che **nelle seguenti situazioni l'attività resta qualificabile come bar o ristorante**, e precisamente:

- per lo svolgimento di **attività accessorie** nei bar e ristoranti (musica dal vivo e karaoke) per i quali il D.M. 19 agosto 1996 esclude espressamente dal proprio campo di applicazione i pubblici esercizi **dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo o sono collocati apparecchi karaoke** o simile, purché:
 - **non sia installato in sale appositamente allestite per le esibizioni;**
 - **la capienza della sala non superi 100 persone;**
- per lo svolgimento di **musica dal vivo o accompagnamento musicale svolti in modo accessorio** e non prevalente rispetto alla somministrazione.

Solo qualora l'intrattenimento assuma carattere prevalente ovvero comporti una trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento), **si rende necessario l'esame complessivo dell'attività ai fini dell'applicazione degli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S.** nonché dell'eventuale assoggettamento agli adempimenti del D.P.R. n. 151/2011 e delle regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996 o RTV 15).

In ogni caso, come menzionato dai Vigili del Fuoco, deve essere ricordato il **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**, **obbligatorio per legge a cura del datore di lavoro**, che ha ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e riguarda l'individuazione dei rischi professionali connessi all'organizzazione del lavoro, alle mansioni svolte e all'ambiente lavorativo; **nella valutazione dei rischi che ricadono sui lavoratori vanno considerati anche gli effetti organizzativi derivanti dalla presenza del pubblico**, considerando i picchi di affollamento che incidono sulle mansioni e sul numero degli addetti, le modalità di svolgimento delle attività lavorative in presenza di clienti o visitatori, le interferenze operative e le condizioni di layout che possono influire sull'esposizione dei lavoratori ai rischi.



INDICE:

- Inquadramento attività di intrattenimento svolte in pubblico esercizio

PAG. 3

Alla luce di tali sollecitazioni, si precisa quanto segue:

- **le normative non prevedono l'obbligo di verifiche periodiche o straordinarie da parte del Suap** ferma restando la facoltà di procedere ad accertamenti sui locali nell'ambito delle normali attività di controllo delle forze di Polizia;
- **le commissioni Comunali e Provinciali o i Vigili del Fuoco possono essere chiamati per controlli straordinari nel caso di situazioni che presentino modifiche** sostanziali intervenute successivamente al rilascio del parere e non autorizzate e che possano determinare problemi di sicurezza.

Per fini informativi, i Comuni possono ricordare ai pubblici esercizi in attività sul proprio territorio le variabili e le caratteristiche dei possibili intrattenimenti svolti all'interno dell'esercizio che devono essere considerati per poter individuare quali sia la corretta procedura da seguire.

Trasmettiamo di seguito, ad uso uffici, **uno schema di sintesi delle casistiche possibili** che, qualora l'amministrazione comunale lo ritenesse opportuno, **può essere inviato ai pubblici esercizi** anche con eventuali integrazioni ritenute necessarie.